



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Napoli, 08/05/2023

=====

OGGETTO: Revoca Ammissione Gratuito Patrocinio: Effetti sul decreto di liquidazione alla luce della Ministeriale DAG prot. n. U 91655 del 28/04/2023 che modifica la Ministeriale prot. 32421.U del 18/02/2020

Ai Coordinatori Di Settore

Al Funzionario Responsabile Dell'ufficio Spese Pagate Dall'erario

Al Funzionario preposto all'Ufficio del Funzionario Delegato

Al Funzionario preposto all'Ufficio Recupero Crediti

E p.c. ai C.O.A. del distretto

Alla luce della rinnovata posizione ministeriale, diffusa a mezzo DAG prot. n. 91655. U del 28/04/2023, già trasmessa ad Uffici e Sezioni con circolare n. 59 del 2/5/2023, relativa alle sorti del decreto di liquidazione all'esito di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio intervenuta successivamente all'emissione del decreto e /o alla sua esecutività, sono formalmente revocate le disposizioni dettate da questa Dirigenza Amministrativa con nota del 13/09/2022 dettate in relazione alla pregressa posizione ministeriale.

Nello specifico, avendo il Ministero, ritenuto dover conformare il regime del decreto di liquidazione conseguente alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio agli orientamenti giurisprudenziali che ritengono consolidate le disposizioni contenute nel decreto di liquidazione esecutivo e in nessun tempo ritrattabili dal giudice che la ha pronunciate poiché modificabili solo nell'ambito o all'esito del procedimento di opposizione di cui all'art 170 DPR 115/2002, "*nel caso di revoca con effetto retroattivo del beneficio di ammissione al gratuito patrocinio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, il provvedimento di liquidazione precedentemente emesso a favore del difensore e non oppugnato, in quanto irretrattabile, deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia, con contestuale recupero dell'importo erogato nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio*".

Tanto premesso, nel presupposto che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, sebbene operi con efficacia ex tunc in ragione della riscontrata inesistenza "ab origine" delle relative condizioni reddituali, in alcun modo incida sull'ordinaria gestione dei decreti di liquidazione in favore del difensore della parte originariamente ammessa, anche i decreti di liquidazione già esecutivi e non trasmessi per il pagamento in osservanza delle precedenti disposizioni ministeriali, dovranno essere avviati ad esecuzione

secondo la disciplina di cui agli artt. 177 e ss. T.U. spese di giustizia che ne contempla la registrazione a mod 1ASG a cura dell'Ufficio Spese Pagate dall'Erario e l'emissione di ordinativo secondario di pagamento da parte del Funzionario Delegato, con successivo onere delle sezioni di attivare la procedura di recupero secondo quanto disposto all'art 86 del DPR 115/2002 che prevede "*il diritto dello Stato di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del decreto di ammissione*"; in questa circostanza, le sezioni e gli uffici che curano, per competenza, l'attivazione della procedura di riscossione, provvederanno ad inserire il provvedimento di revoca nella documentazione a sostegno del titolo per il recupero.

I Coordinatori di settore provvederanno alla diffusione delle presenti disposizioni tra sezioni e uffici di rispettiva pertinenza.

I C.O.A. del distretto vorranno curarne la diffusione tra gli iscritti, onde stimolare la fatturazione in relazione ai decreti di liquidazione che questo Tribunale ha gestito, fino a ieri, in conformità al precedente orientamento ministeriale.

il Dirigente Amministrativo
dr. Fabio Iappelli